



# Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

## ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 27/06/2023

### OGGETTO: DIVIETO VENDITA PER ASPORTO BEVANDE IN VETRO- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA ORDINANZA N. 40 DEL 05/06/2023

#### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- negli anni passati si è verificato specialmente durante il periodo estivo, il rinvenimento di cocci di vetro dovuti a rottura di bottiglie e/o contenitori simili su strade, all'interno di parchi urbani o giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate con aiuole e panchine, con serio pericolo per l'incolumità della cittadinanza con particolare riguardo ai bambini ed anche ad animali domestici, abituali frequentatori di tali luoghi;
- nell'ambito delle politiche di animazione nel territorio prevalentemente turistico del Comune di Vasto, si collocano iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività di intrattenimento occasionale;
- tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fasce di età, genere ed interessi, che nel tempo hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico della movida serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando, come accertato, disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico ed in parchi e aiuole;
- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne;
- l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;

- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando oltretutto l'esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

**Accertato che:**

- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale aspetto, sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi all'uopo svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;

- la presenza in sito di rifiuti urbani quali bottiglie di vetro, plastica e in lattina, comporta un evidente impatto ambientale per la presenza di rifiuti decadenti dall'utilizzo degli avventori, nonché la necessaria e successiva attività di raccolta e pulizia del suolo;

- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

- per tale situazione le Forze dell'Ordine hanno sinora organizzato con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, nell'intento di prevenire ed eventualmente contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;

**RITENUTO** inaccettabile il ripetersi delle condizioni nelle quali, negli anni passati, da alcuni frequentatori sono stati lasciati i parchi, giardini e distese verdi attrezzate, con la presenza di cocci e frammenti di vetro sparsi per terra causati dalla rottura di bottiglie e contenitori in vetro;

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità vastese;

**CONSIDERATO** che l'adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro nelle predette aree possa costituire un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza sociale e decoro pubblico, oltre che limitare anche possibili problematiche connesse alla salute;

**CONSIDERATO** che:

- la predetta situazione è fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riguardo alle fasce più deboli come i bambini e animali domestici, per la sicurezza urbana e per la normale convivenza civile;

- inoltre, aumentano gli interventi degli operatori sanitari chiamati ad intervenire per prestare assistenza a causa di ferite causate dall'abbandono di cocci di vetro con una forte incidenza anche sulla spesa pubblica e sanitaria;

**RILEVATO** che è prevedibile che il fenomeno si intensifichi soprattutto nel periodo estivo, in considerazione della crescente tendenza delle persone ad aggregarsi nei luoghi quali parchi, giardini, distese estive ad uso pubblico e dalle numerose manifestazioni che il Comune ed i privati organizzeranno;

**RITENUTO** necessario intervenire preventivamente al fine di evitare possibili pericoli alle persone, ai bambini e agli animali che frequentano gli spazi pubblici, adottando azioni finalizzate al controllo di tali

comportamenti attraverso il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e/o simili e conseguentemente di introdurre bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di parchi, giardini, distese attrezzate con aiuole e panchine ad uso pubblico fino al 1<sup>a</sup> Ottobre 2023;

#### **RITENUTO NECESSARIO PROVVEDERE:**

- a contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori: bottiglie di vetro ,di latta e /o bicchieri di vetro o plastica, vietando la vendita (*per asporto o consumo sul posto*) nonché la somministrazione di bevande in genere e di alcolici, fuori dai locali pubblici e loro pertinenze comprese le aree pubbliche date in concessione in contenitori di vetro (*bottiglie, bicchieri, calici, ecc.*) durante tutta la giornata (00.00-24.00);
- poiché sussiste, per le ragioni già espone in premessa, la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande e di alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini;
- in quanto le su descritte situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di numerosi altri cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- in quanto si ritengono sussistenti le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- alla salvaguardia di tutte le aree comunali o private aperte al pubblico, nonché al contenimento degli interventi sanitari e degli inconvenienti sopra descritti con attività mirate da parte degli organi di Polizia preposti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'adozione di misure specifiche sono state sollecitate da residenti che hanno altresì espresso ed evidenziato tale disagio per il mantenimento del decoro urbano ed hanno richiesto maggiori controlli delle occupazioni esterne dei locali di pubblico esercizio;

#### **VISTI:**

- l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;
- l'art. 30, comma 5 del D. LGS. 114/98 che vieta la somministrazione di alcolici e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi;
- gli artt. 689 e 690 e 691 del Codice penale che vietano, rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, a chiunque cagioni l'ubriachezza altrui e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;
- l'art. 23 della L. 7 luglio 2009, n. 88, "in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol", ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (*Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche*), per stabilire che:
  - la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto (*dalle ore 00.00 alle ore 24.00*), possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del T.U.L.P.S.;

- chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

- l'art. 14 ter della L. 30 marzo 2001, n. 125 che prevede che chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. In quest'ottica, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

- l'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 (convertito in legge n. 160, del 2 ottobre 2007), prevedendo che la mancata osservanza delle citate disposizioni *“comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente”*, stabilisce che *“Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:*

*a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*

*b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo”;*

- il D. LGS. 267/2000 art. 7 bis;

- l'art. 2 lett. b) del D.M. 05 Agosto 2008;

- l'art. 19 del D.P.R. 616/1977;

- la Legge Regionale 23/2018 e s.m. ed i.;

- il D.L. 92/2008, convertito, con L. 125/2008;

- il D. LGS. 114/98;

- il D.L. 117 del 2007, convertito in Legge 160 del 2 ottobre 2007;

- il D. LGS. 152/06 e s.m.i. art. 255

**VISTO** in particolare l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L., ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione dell'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato *“incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*, ed in particolare:

**art. 1** *“Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*

**art. 2** *“Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*

*a) Omissis*

*b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*

*c) Omissis;*

*d) Omissis;*

e) I comportamenti che..... turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L.;

## **VIETA**

### **1. Ai titolari o gestori di:**

- attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti-Bar-Pub);
- attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non

### **che operano nel territorio del Comune di Vasto**

- di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico comprese le aree pubbliche date in concessione;

## **ORDINA**

- a) di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- b) l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- c) di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- d) è consentito, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio-la somministrazione di bevande ed alcolici in contenitori e bicchieri di vetro all'interno del proprio locale comprese le pertinenze e le aree date in concessione e la vendita delle bevande (birre e vino) previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di bevande ed i loro addetti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri clienti, le necessarie misure di informazione e controllo.

## **ORDINA E VIETA**

### **2)AGLI AVVENTORI-CLIENTI**

che escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande in vetro e/o in altri contenitori di gettarli al suolo, ma di utilizzare solo gli appositi contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti in modo da non pregiudicare l'incolumità delle persone e pregiudicare il decoro urbano;

- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Agli stessi è consentita - nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio - la somministrazione di bevande e alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e la vendita delle bevande previa spillatura (*alla spina*) o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i loro addetti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

### **3) A CHIUNQUE OPERI NEL COMUNE DI VASTO**

- di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie in vetro, bicchieri di vetro o plastica e contenitori di latta che pregiudicano la salute, il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
- l'obbligo di effettuare la selezione dei rifiuti urbani e di utilizzare in qualsiasi momento i bidoni all'uopo predisposti per la raccolta del vetro o plastica, posti sul territorio del Comune di Vasto;

### **DISPONE**

- che il presente atto ha vigore dalle ore 00,00 del primo giorno successivo alla data della sua emanazione e resterà vigente sino alle ore 24:00 del 1<sup>a</sup> ottobre 2023 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune di Vasto e che sia subito trasmessa:
  - al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al Comando Carabinieri ed alla G.d.F. di Vasto;
  - al Servizio A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti;
  - alle Associazione di Categoria della Provincia di Chieti;

in caso di violazione di quanto sopra ordinato si prevedono le seguenti

### **SANZIONI**

per un importo pari ad **€ 150,00 (Centocinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008 convertito con modificazioni in L. 24.07.2008, n. 125, per le violazioni alla presente ordinanza limitativa della vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di latta, salvo che non siano sanzionate dal T.U.L.P.S. o costituiscano reato con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

### **AVVERTE**

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. LGS. 104/2010 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D. LGS. 104/2010.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

E' avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche,

di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione.

Ai sensi degli artt. 3, comma quarto, e 5, comma terzo, della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente del III Settore, Avv. Alfonso Mercogliano.

### **DISPONE**

che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente ordinanza, che sarà trasmessa al Comando Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine per gli adempimenti che saranno ritenuti necessari.

Il Sindaco  
Francesco Menna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENNA FRANCESCO in data 27/06/2023